



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 27/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020.

L'anno 2020, addì ventisette del mese Giugno, alle ore 9:30, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Atto adottato in videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, cosiddetto "Cura Italia" (Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
ROBERTI WILLIAM	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
GIANNINI CLAUDIO	Consigliere		X
MUSSONI PIERO	Consigliere		X
MAFFI VALTER	Consigliere		X
MAZZA MIRELLA	Consigliere	X	
	Totale	8	3

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO. Partecipa alla seduta il segretario generale avv. BENINI RITA, con funzioni anche di verbalizzante. Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: Bagagli Genny, Mazza mirella, Foschi Alessandro

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n.45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente unificazione IMU-TASI nell'Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale prevede che per l'anno 2020 i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lett. c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, L. n.448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 295 del 17-12-2019)

VISTO il decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27 che ha rinviato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 27/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATA la ridefinizione delle aliquote IMU secondo i criteri della legge n. 160/2019 art. 1, commi da 738 a 783;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18/2/2020 prot. 4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

ANALIZZATO il contesto territoriale e sociale rappresentato dal comune di borghi e il suo assetto produttivo;

RICHIAMATO il verbale di G.C. del 9/05/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 8
Votanti: 7
Astenuti: 1 (Mazza)
Favorevoli: 7
Contrari: /

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti **ALIQUOTE** e detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020**:

ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd. ab. di lusso) e relative pertinenze	Aliquota 6,00 x mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	Aliquota 1,00 x mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (cd. immobili merce)	Aliquota 2,00 x mille
TERRENI AGRICOLI (tenuto conto dei criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché dell'esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;	Aliquota 7,6 x mille
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	Aliquota 9,6 x mille
IMMOBILI AD USO COMMERCIALE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE C (immobili diversi	Aliquota 9,6 x mille

dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753)	
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (Unità immobiliari (ed alle pertinenze annesse) interamente locate – alle condizioni definite negli <u>accordi</u> tra le organizzazioni delle proprietà edilizie e quelle dei conduttori (<u>canone concordato</u>) dal soggetto passivo di imposta alle persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale. In base al c.2, art. 1 del D.M. 14 luglio 2004 “ <i>per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/1998, così come previsto dal comma 1, art. 1 dello stesso D.M., si fa riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione</i> ”. Tali unità immobiliari godono della riduzione di imposta del 25%.	Aliquota 7,00 x mille
IMMOBILI (Abitazione) in COMODATO a parenti in linea retta (genitori/figli) Riduzione base imponibile al 50% contratto di comodato registrato e requisiti di cui all’art.1, c.747, lett. c) L. 27/12/2019, n.160	Aliquota 10,6 x mille
AREE FABBRICABILI	Aliquota 10,6 x mille
IMMOBILI DIVERSI dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	Aliquota 10,6 x mille

DETRAZIONI:

Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8 e A/9 (cosidette abitazioni di lusso) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vugenti nell’anno precedente.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ZABBERONI SILVERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. BENINI RITA

ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000)

Diventa esecutiva in data

Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000

Borghi, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
